

COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA CITTADINANZA ATTIVA E
DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE
ASSOCIAZIONI IN MATERIA DI TUTELA E DI
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. __ del

ARTICOLO 1

Principi generali

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione, il Comune di SAN PIETRO DI CADORE favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Comune di SAN PIETRO DI CADORE valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione popolare all'amministrazione locale.
3. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, il Comune di SAN PIETRO DI CADORE prevede misure di agevolazione per la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, in materia di tutela e di valorizzazione del territorio comunale.
4. Si applica, in quanto compatibile con il presente regolamento e con i regolamenti e le deliberazioni del Comune di SAN PIETRO DI CADORE, anche l'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
5. Si applica, in quanto compatibile con il presente regolamento e con i regolamenti e le deliberazioni del Comune di SAN PIETRO DI CADORE, anche l'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
6. Il presente regolamento disciplina la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini e delle associazioni in materia di tutela e di valorizzazione del territorio.
7. Il servizio di cittadinanza attiva è svolto in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà ai servizi che il Comune di SAN PIETRO DI CADORE garantisce in base alla legge e allo statuto comunale.
8. Il servizio di cittadinanza attiva è la manifestazione del contributo dei cittadini e delle associazioni al benessere collettivo ed è finalizzato alla partecipazione della tutela e della valorizzazione del territorio.
9. Nel presente regolamento, i partecipanti alla tutela e alla valorizzazione del territorio, con i progetti di cui al successivo articolo 4, siano essi singoli, ovvero associati, vengono definiti "cittadini attivi".

ARTICOLO 2

Oggetto del regolamento

1. L'attività della cittadinanza attiva disciplinata dal presente regolamento ha ad oggetto la tutela e la valorizzazione del territorio, considerato come base della convivenza e del benessere dei cittadini e delle forme associative di SAN PIETRO DI CADORE.

2. Il Comune di SAN PIETRO DI CADORE, promuovendo e valorizzando la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni alla tutela e alla valorizzazione del territorio, incentiva tale partecipazione tramite forme di riduzione dei tributi comunali, in relazione alla tipologia e all'importanza degli interventi nei quali la partecipazione attiva si manifesta.

3. Qualora gli interventi di tutela e valorizzazione del territorio siano svolti da associazioni, la riduzione dei tributi comunali può essere sostituita da contributi monetari corrispondenti all'importo delle riduzioni spettanti agli associati partecipanti all'intervento. A tale scopo, l'associazione attiva comunica preventivamente al Comune di SAN PIETRO DI CADORE il nominativo degli associati che effettueranno l'intervento.

ARTICOLO 3

Interventi per la tutela e la valorizzazione del territorio

1. Gli interventi oggetto del presente regolamento sono:

- a) pulizia delle aree verdi (comprese le aree giochi per i bambini), delle piazze o delle strade nel territorio del Comune di SAN PIETRO DI CADORE e facenti parte del patrimonio del Comune di SAN PIETRO DI CADORE stesso;
- b) manutenzione delle aree verdi, delle piazze o delle strade nel territorio del Comune di SAN PIETRO DI CADORE e facenti parte del patrimonio del Comune di SAN PIETRO DI CADORE stesso;
- c) piccoli lavori di manutenzione ordinaria degli edifici comunali, comprese le scuole, gli impianti sportivi, i centri sociali e le sale civiche;
- d) abbellimento delle aree verdi, delle piazze o delle strade nel territorio del Comune di SAN PIETRO DI CADORE e facenti parte del patrimonio del Comune di SAN PIETRO DI CADORE stesso;
- e) interventi di decoro urbano di aree e immobili inutilizzati nel territorio del Comune di SAN PIETRO DI CADORE e facenti parte del patrimonio del Comune di SAN PIETRO DI CADORE stesso;
- f) interventi di recupero e riuso di aree e immobili inutilizzati nel territorio del Comune di SAN PIETRO DI CADORE e facenti parte del patrimonio del Comune di SAN PIETRO DI CADORE stesso.

ARTICOLO 4

Presentazione dei progetti

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, cittadini singoli o associati possono presentare progetti attinenti all'articolo 3 del presente regolamento.
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo devono contenere la descrizione precisa dell'intervento, i tempi di realizzazione, le persone che interverranno e le attrezzature che saranno utilizzate. Qualora siano necessarie delle attrezzature di proprietà del Comune di SAN PIETRO DI CADORE, tale necessità deve essere manifestata nel progetto presentato. Nei progetti devono essere indicate precisamente le aree del territorio comunale interessate dai progetti presentati. I progetti devono avere finalità di interesse generale.
3. Gli interventi inseriti nei progetti di cui al comma 1 del presente articolo non possono sovrapporsi alle attività dei soggetti ai quali il Comune di SAN PIETRO DI CADORE ha affidato, anche con appalto, determinati servizi.
4. Gli interventi inseriti nei progetti di cui al comma 1 del presente articolo non possono entrare in contrasto con le attività dei soggetti ai quali il Comune di SAN PIETRO DI CADORE ha affidato, anche con appalto, determinati servizi.
5. I cittadini o le associazioni che hanno presentato i progetti si impegnano ad iniziare gli interventi previsti nei progetti entro 10 giorni dall'approvazione da parte della Giunta comunale di cui al successivo articolo 5.
6. E' consentito che gli stessi cittadini attivi presentino un progetto identico a uno presentato l'anno o gli anni scorsi dai medesimi cittadini attivi, e approvato dalla Giunta comunale ai sensi del successivo articolo 5.

ARTICOLO 5

Valutazione dei progetti

1. I progetti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento sono posti all'attenzione della Giunta comunale.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Giunta comunale delibera sui progetti presentati • entro il 31 marzo dello stesso anno. La Giunta valuta i progetti e dà un ordine di priorità agli stessi, approvando e indicando quelli che potranno essere realizzati e le agevolazioni di cui al successivo articolo 12 del presente regolamento.
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento sono concesse nell'anno successivo alla realizzazione degli interventi di cui ai progetti presentati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento. Prima della concessione, il responsabile del servizio comunale di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento trasmette alla

Giunta comunale una dettagliata relazione nella quale viene riportato il grado di realizzazione raggiunto nell'attuazione degli interventi di cui ai progetti approvati ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Per ciascun progetto approvato dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, spetta l'agevolazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento per un solo anno.

5. Le agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

ARTICOLO 6

Fondo per la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni

1. In ciascun esercizio finanziario del bilancio di previsione viene stanziato, nella parte relativa alla spesa corrente, un fondo per la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a compensare le minori entrate dei tributi di cui al successivo articolo 12.

3. Il totale annuo delle agevolazioni deliberate dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento non può essere superiore all'importo annuo del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La copertura del fondo di cui al comma 1 del presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ARTICOLO 7

Realizzazione dei progetti approvati

1. La realizzazione dei progetti approvati dalla Giunta comunale è sottoposta alla supervisione del responsabile del servizio comunale che attiene all'intervento di cui al progetto stesso. Il responsabile del servizio comunale può delegare la supervisione ad un altro dipendente comunale dello stesso servizio.

2. I tempi e le modalità di realizzazione dell'intervento previsti nel progetto presentato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento devono essere rispettati. Il responsabile del servizio comunale di cui al comma 1 del presente articolo monitora costantemente il rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione.

3. Qualora i tempi e le modalità di realizzazione dell'intervento previsti nel progetto non vengano rispettati, il responsabile del servizio comunale di cui al comma 1 del presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Giunta comunale che, dopo una prima diffida, delibera la revoca dell'approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

4. In caso di rinuncia alla realizzazione del progetto da parte dei soggetti proponenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la Giunta comunale delibera la revoca dell'approvazione del progetto.

ARTICOLO 8

Assicurazione

1. I cittadini singoli che partecipano agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente regolamento sono assicurati a cura e spese del Comune di SAN PIETRO DI CADORE per la responsabilità civile verso terzi connessa agli interventi del progetto approvato ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, nonché per gli infortuni che gli stessi cittadini dovessero subire durante lo svolgimento delle attività del progetto medesimo. •

2. I cittadini facenti parti di associazioni che abbiano presentato i progetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, approvati dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, dovranno essere assicurati a cura e spese dell'associazione di cui fanno parte.

3. I cittadini, singoli o associati, che partecipano agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

ARTICOLO 9

Attrezzature e dispositivi

1. Il Comune di SAN PIETRO DI CADORE, qualora lo ritenga necessario e opportuno, e se richiesto in sede di presentazione del progetto, fornirà ai cittadini attivi le attrezzature e i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica.

2. Le attrezzature e i dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 del presente articolo saranno forniti in comodato gratuito al cittadino attivo, che ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione del dispositivo

stesso, che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il responsabile del servizio comunale di cui al comma 1 dell'articolo 7 del presente regolamento.

3. In caso di danneggiamento o di smarrimento delle attrezzature e dei dispositivi di cui al comma 2 del presente articolo, il cittadino attivo ne risponde direttamente.

ARTICOLO 10

Obblighi e responsabilità del cittadino attivo

1. Il cittadino attivo è tenuto a svolgere l'attività nel rispetto delle indicazioni del responsabile del servizio comunale di cui al comma 1 dell'articolo 7 del presente regolamento.

2. Il cittadino attivo deve utilizzare le attrezzature e i dispositivi di cui all'articolo 9 del presente regolamento con la massima cura e attenzione.

3. Qualora il responsabile del servizio comunale di cui al comma 1 del presente articolo riscontrasse delle gravi mancanze da parte del cittadino attivo, il responsabile stesso ne dà immediata comunicazione alla Giunta comunale che, senza alcuna diffida, delibera la revoca dell'approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni in capo al cittadino attivo responsabile delle gravi mancanze, qualora tali sanzioni siano previste dalle normative o dai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 11

Contratti di sponsorizzazione

1. Nella valutazione dei progetti di cui all'articolo 5 del presente regolamento si tiene conto di eventuali contratti di sponsorizzazione già stipulati dal Comune di SAN PIETRO DI CADORE nei quali il Comune ha assunto il ruolo dello *sponsee*. Nel caso in cui gli interventi oggetto del contratto di sponsorizzazione stipulato siano in conflitto con i progetti presentati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, la Giunta comunale non procede all'approvazione dei progetti stessi.

2. Nella stipulazione di nuovi contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune di SAN PIETRO DI CADORE intende assumere il ruolo di *sponsee*, il Comune stesso tiene conto dei progetti già presentati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 12

Agevolazioni tributarie ai cittadini attivi

1. Le agevolazioni tributarie di cui al comma 3 dell'articolo 5 del presente regolamento si sostanziano in riduzioni:

- a) del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo non possono superare il 50% dell'importo annuo dovuto per ciascun tributo (TASI e TARI) per ciascun beneficiario.

3. Con la deliberazione di Giunta comunale di cui all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, vengono determinate le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo spettanti ai singoli cittadini attivi, anche se associati.

4. Le agevolazioni di cui al comma 3 del presente articolo possono essere deliberate dalla Giunta comunale determinando l'importo monetario, ovvero la percentuale di riduzione del singolo tributo (TASI e/o TARI).

5. Nel caso in cui il cittadino attivo non sia più soggetto passivo TASI o TARI nell'anno nel quale viene concessa l'agevolazione, l'agevolazione stessa deve essere trasformata in un importo monetario da corrispondere al cittadino attivo stesso.

ARTICOLO 13

Riconoscimenti da parte dell'Amministrazione comunale

1. Oltre alle agevolazioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento, il Comune di SAN PIETRO DI CADORE potrà conferire targhe o attestati a testimonianza dell'impegno profuso dai cittadini attivi.

ARTICOLO 14

Relazione della Giunta comunale al Consiglio comunale

1. Con cadenza annuale la Giunta comunale relaziona al Consiglio comunale sui progetti presentati, sull'attuazione degli interventi dei progetti approvati e sulle agevolazioni e riconoscimenti concessi.

ARTICOLO 15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di SAN PIETRO DI CADORE.